

Comune di Vimodrone  
Provincia di Milano

**SCHEMA DI CONTRATTO  
PER LA**

**REDAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA  
DEL TERRITORIO COMUNALE**

L'anno **duemilanove**, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ ,  
nella residenza comunale, presso \_\_\_\_\_ ,  
tra

- Dott. arch. Carlo TENCONI, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Responsabile del Settore Tecnico del Comune, il quale dichiara di intervenire nel presente atto, a sensi dell'articolo 107, comma 3, lett. c, del D.Lgs. n. 267/2000, in nome e per conto e quindi nell'esclusivo interesse del **COMUNE DI VIMODRONE** (codice fiscale \_\_\_\_\_) di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Amministrazione »;

E

- Ing. Edoardo Galatola, nato a Napoli il 29/12/1957, Presidente e Legale Rappresentante di Sindar S.r.l., sede legale in Lodi, via Giovanni da Terrazzano n. 19 e sede operativa in Lodi, corso Ettore Archinti n. 35, P. IVA e C.F. 12608410150,
- di seguito nel presente atto denominato semplicemente «soggetto incaricato»;

Si premette a base giuridica e di fatto quanto segue:

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 48 in data 28.03.2008, esecutiva, è stato approvato il Regolamento per gli incarichi esterni, redatto ai sensi dell'art. 3 comma 56 della Legge 244/2007;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 125 in data 21.11.2007, esecutiva, è stato avviato il procedimento per la redazione del PGT;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 13 in data 25/02/2009, esecutiva, è stato dato indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico di procedere all'affidamento dell'incarico per la redazione del piano di zonizzazione acustica;
- con atto del Responsabile del Settore Tecnico n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/2009 è stata adottata la determinazione ex art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, stabilendo, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento comunale per gli incarichi esterni, di procedere mediante affidamento diretto;

## TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

### Art. 1 – Oggetto dell'incarico.

L'incarico consiste nella redazione del piano di zonizzazione acustica comunale in attuazione al DPR n. 142 del 30/03/2004, in particolare dovrà essere aggiornato il piano di zonizzazione acustica redatto nel maggio 2004 e agli atti comunali, apportando tutte le modifiche necessarie ai sensi delle disposizioni legislative sopravvenute.

Il soggetto incaricato per lo svolgimento di tutte le prestazioni dovrà fornire la propria consulenza al tecnico incaricato per la redazione del PGT e dovrà aggiornare la documentazione prodotta alle previsioni contenute nel PGT e nel Piano dei Servizi.

Le prestazioni oggetto dell'incarico sono indicativamente le seguenti:

- verifica delle misurazioni e delle simulazioni concordate e realizzate da ARPA e confronto con i rilievi effettuati nel 2004;
- attribuzione delle fasce di pertinenza acustica con la produzione di tavole tematiche;
- aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del piano di zonizzazione acustica già a disposizione dell'Amministrazione comunale;
- Redazione/aggiornamento delle tavole del piano su supporto digitale georeferenziato (dwg File con poligonali o polilinee chiuse) comprensive della classificazione delle infrastrutture stradali e delle fasce di rispetto delle infrastrutture ferroviarie così suddivise:
  - o Tav. 1 - planimetria classificazione – scala 1:5000;
  - o Tav. 2 – planimetria classificazione quadrante 1 – scala 1:2000;
  - o Tav. 3 – planimetria classificazione quadrante 2 – scala 1:2000;
  - o Tav. 4 – planimetria classificazione quadrante 3 – scala 1:2000;
  - o Tav. 5 – planimetria classificazione quadrante 4 – scala 1:2000;
  - o Tav. 6 – classificazione infrastrutturale stradale e ferroviarie – scala 1:5000.

Il soggetto incaricato darà esecuzione al contratto sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, patti e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto.

a)

### Art.2 – Modifiche alla normativa di riferimento.

Il soggetto incaricato resta obbligato alla osservanza delle norme della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, del DPR 142/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre, nella redazione degli elaborati devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari specifiche in materia.

Qualora la normativa di riferimento dovesse subire modifiche nel corso della redazione degli elaborati, prima dell'approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica il soggetto incaricato si impegna a provvedere all'adeguamento degli atti già elaborati, previa quantificazione e integrazione

economica dell'incarico. Il costo per ciascuna giornata aggiuntiva concordata sarà pari a 600,00 € + IVA.

### **Art.3 - Modalità di presentazione degli elaborati, penali e inadempimenti.**

Il soggetto incaricato, è tenuto a garantire all'Amministrazione la propria presenza per gli incontri da effettuare in via preliminare con l'ARPA per concordare la quantità e qualità delle misurazioni da effettuarsi, nonché per le riunioni da effettuarsi nella fase di redazione del PGT, fino ad un massimo di n. 6 incontri. Il termine per il completamento dell'incarico è stabilito in giorni 30 (trenta) dall'approvazione del piano di governo del territorio e dall'effettuazione delle misure da parte di ARPA. Entro tale termine il professionista dovrà depositare per l'approvazione tutti gli atti costituenti il piano di zonizzazione acustica. Qualora la presentazione degli elaborati del progetto venisse ritardata per cause imputabili esclusivamente all'incaricato oltre i termini previsti nella proposta presentata, sarà applicata una penale, per ogni giorno di ritardo, salvo i casi di forza maggiore nella consegna degli elaborati, pari allo 0,2 per cento del corrispettivo professionale proposto e comunque complessivamente non superiore al 10% dello stesso, che sarà trattenuta sul saldo del compenso. Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 60 (sessanta) l'Amministrazione resta libera da ogni impegno verso il soggetto incaricato inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per oneri o rimborso di spese relativi all'incarico eventualmente svolto e non consegnato.

Qualora non sia assicurata la presenza del soggetto incaricato a due riunioni consecutive, entro il limite di 6 previste da contratto, a cui sia stato formalmente invitato, sarà applicata una penale di € 100,00 per ciascuna violazione, salvo la possibilità di recesso. Per ciascuna riunione eccedente il limite di 6 previsto da contratto sarà corrisposto un importo pari a 200,00 € + IVA, previa integrazione economica del contratto.

Qualora fossero rilevate inadempienze nel corso dell'incarico, sarà applicata una penale pari € 300,00 per inadempienza grave, restando l'obbligo di conformarsi alla proposta entro gg. 15 dalla contestazione, salvo la possibilità di recesso. A titolo puramente indicativo ma non esaustivo, si intende per inadempienza grave il mancato rispetto delle norme specifiche in materia.

In caso di inadempimento da parte del soggetto incaricato anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto, fatte salve le penali applicabili previste nel presente contratto, il Comune (mediante inoltro di raccomandata A/R), potrà assegnare al soggetto incaricato ex articolo 1454 c.c., un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento. Decorso inutilmente il predetto termine, il Comune ha facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto nonché di procedere nei confronti del soggetto incaricato per il risarcimento del danno conseguente. In caso di risoluzione del contratto, sono posti a carico del soggetto incaricato tutti i danni conseguenti compresi quelli derivanti dal ritardo nell'esecuzione dell'incarico.

Tutti i termini stabiliti nel presente contratto, potranno essere prorogati di comune accordo tra le parti in caso di forza maggiore, per giustificati e comprovati motivi o per mutamenti di normativa statale o regionale in materia urbanistica successiva alla data odierna.

In ogni caso sono a carico del soggetto incaricato, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'articolo 4 tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'incarico, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione nonché i connessi oneri assicurativi. Il soggetto incaricato si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e

di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del soggetto incaricato, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'articolo 4. Il soggetto incaricato non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Comune. Il soggetto incaricato si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. Il soggetto incaricato si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune nonché di dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto. Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il soggetto incaricato si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

#### **Art. 4 - Corrispettivo.**

Per l'esecuzione dell'incarico di redazione piano di zonizzazione acustica l'Amministrazione corrisponderà un compenso a corpo, onnicomprensivo di I.V.A. e di tutte le spese necessarie per il corretto espletamento del medesimo, pari ad € 5.760,00 (euro cinquemilasettecentosessanta). Detto compenso verrà corrisposto dietro presentazione di fatture alle scadenze previste nel successivo punto del presente atto. La liquidazione avverrà entro 90 giorni dalla presentazione delle predette fatture da parte del soggetto incaricato, in deroga a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgv. n. 231 del 09/10/2002, riconoscendo il soggetto stesso espressamente equo detto termine, avendolo considerato nell'ambito della determinazione della misura del compenso e degli interessi moratori pari alla misura legale decorreranno solo decorso il suddetto termine.

#### **Art. 5 – Modalità di pagamento.**

Il compenso, così fissato, sarà remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente atto e sarà pagato nel seguente modo:

- acconto pari al 30% ad inizio lavori (prima riunione con ARPA per definire quantità e qualità di misurazioni da effettuarsi);
- saldo pari al 70% alla consegna degli elaborati. Al momento dell'approvazione definitiva del piano di zonizzazione acustica e comunque non oltre 60 giorni dalla presentazione degli elaborati predisposti per l'adozione del piano, salvo il verificarsi di inadempimenti imputabili ai professionisti tali da impedire la conclusione del procedimento.

I compensi pagati al soggetto incaricato saranno assoggettati alle ritenute fiscali anche in caso di corresponsione di acconti.

#### **Art. 6 – Utilizzo elaborati.**

Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, gli elaborati resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal soggetto incaricato possa essere sollevata eccezione di sorta. Il Comune pertanto potrà, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. Il soggetto incaricato si obbliga

espressamente a fornire al Comune tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.

#### **Art. 7 – Recesso unilaterale.**

L'Amministrazione Comunale potrà recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenute esigenze e potrà, in caso di recesso utilizzare il lavoro fino quel momento eseguito secondo le modalità sopra riportate.

#### **Art. 8 – Spese contrattuali.**

Saranno a carico del soggetto incaricato tutte le spese contrattuali, di bollo nonché le imposte e le tasse disposte dalle vigenti norme, nessuna esclusa. Ai fini fiscali si evidenzia che le prestazioni dedotte nell'incarico sono soggette all'I.V.A..

#### **Art. 9 – Competenza trattamento dei dati**

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è pertanto competente il foro di Monza, che le parti riconoscono unico competente.

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo.

Ai fini della suddetta normativa le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il Comune esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della convenzione in ottemperanza agli obblighi di legge. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza

#### **Articolo 10 - Documenti che fanno parte del contratto.**

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono materialmente fisicamente uniti al medesimo:

- . procura atto notaio dott. \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_/\_\_\_/2009 allegato A1) o A2);

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- tutti i provvedimenti richiamati in premessa.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO

Arch. Carlo TENCONI \_\_\_\_\_

IL SOGGETTO INCARICATO

\_\_\_\_\_